



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche Veneto - Trentino Alto Adige -
Friuli Venezia Giulia

Capitaneria di porto sede di
Direzione Marittima di Venezia

ORDINANZA CONGIUNTA

I sottoscritti, Contrammiraglio (CP) Filippo MARINI, Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia, e Dott. Ing. Tommaso COLABUFO, Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia,

VISTA: la richiesta assunta a protocollo n.31042 in data 18/09/2024, con cui la Società PARENTE FIREWORKS GROUP S.r.l., con sede in Melara (RO), ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della navigazione negli specchi acquei della laguna di Venezia, interessati dallo spettacolo pirotecnico per il "Capodanno 2025", in programma il 31/12/2024;

VISTA: l'autorizzazione n.2/2024, rilasciata in data 23/12/2024 dalla Capitaneria di porto di Venezia alla Società BOSCOLO BIELO IVANO S.r.l., con sede in Venezia (VE), ai fini dell'imbarco ed il trasferimento al punto di sparo di Kg 458 (quattrocentocinquantotto) di artifici pirotecnici, posizionati su moduli galleggianti;

VISTO: il Verbale n.18/2024/CTTME, in data 11 dicembre 2024, della Commissione Tecnica Territoriale Materie Esplosive – Prefettura U.T.G. di Venezia, relativo all'evento in questione;

VISTA: la nota assunta a prot. n.40670 in data 05/12/2024, dell'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., con cui ha comunicato il nulla osta di competenza, ai fini demaniali marittimi, per lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico in questione;

VISTA: la Circolare n.599/C.25055XV.A.MASS, in data 11 gennaio 2001, del Ministero dell'Interno, recante "Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.";

RITENUTO: necessario adottare una specifica regolamentazione della navigazione negli specchi acquei lagunari interessati dallo spettacolo pirotecnico di che trattasi, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e salvaguardare l'incolumità pubblica;

VISTO: il "Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia", approvato con la propria Ordinanza n.10/2023 in data 09/03/2023, e ss.mm./ii.;

VISTO: il D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, e ss.mm./ii. in materia di "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

VISTO: D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 e ss.mm./ii. – Codice della Nautica da Diporto;

VISTO: il "Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta" della Città Metropolitana di Venezia, approvato con Delibera n.24772 del 25/06/1998 e ss.mm./ii.;

VISTA: la Legge 28 gennaio 1994, n.84 e successive modifiche ed integrazioni – "Riordino della legislazione in materia portuale";

VISTE: le norme relative alla Laguna di Venezia di cui alla Legge 5 marzo 1963, n. 366;

VISTI: gli artt. 17, 62, 80 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

VISTA: la Legge 5 maggio 1907 n. 257, modificata dalla Legge 13 luglio 1911 n. 774, e dai RR.DD. 31 dicembre 1922 n. 1809, 12 dicembre 1923 n. 2846 e 31 dicembre 1923 n. 3228;

RENDONO NOTO

che il giorno **31 dicembre 2024**, dalle ore 23:59, con una durata di 15 minuti circa, avrà luogo in **bacino San Marco** nel Comune di Venezia, in occasione dei festeggiamenti per il “Capodanno 2025”, uno spettacolo pirotecnico su moduli galleggianti ancorati nel punto di coordinate (WGS84) Lat. 45° 25’ 51.42” N – Long. 012° 20’ 46.43” E, meglio individuato nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza.

ORDINANO

Articolo 1

(Disciplina della navigazione)

dalle ore 08:00 del giorno 30 dicembre 2024, alle ore 21:00 del giorno 31 dicembre 2024, al fine di consentire l’allestimento dei moduli galleggianti che ospiteranno gli artifici pirotecnici, lo specchio acqueo antistante l’accosto **VE18** (bitte 87-91) della **Banchina Isonzo**, sito nel bacino della Stazione Marittima di Venezia, per una distanza di **metri 50 (cinquanta)** dai suddetti moduli, è interdetto alla navigazione, sosta, ancoraggio e a qualsiasi uso pubblico.

Il giorno **31 dicembre 2024**, durante il trasferimento dei moduli galleggianti con l’ausilio del moto/pontone denominato “**SPARVIERO**” (6V01064) di proprietà della Società Boscolo Bielo Ivano S.r.l., per il raggiungimento del “punto di sparo”, dalla Stazione Marittima di Venezia (banchina Isonzo) fino al bacino San Marco, transitando per il **Canale della Giudecca**, tutte le unità navali in transito lungo il percorso devono mantenersi ad una distanza di sicurezza di almeno **metri 50 (cinquanta)** dal pontone, riducendo al minimo la velocità di governo e prestando attenzione alle indicazioni degli organi di polizia di scorta.

Il giorno **31 dicembre 2024**, dal momento del posizionamento dei moduli galleggianti previsto per le ore 21:30 circa nel “punto di sparo” di coordinate (WGS84) **Lat. 45° 25’ 51.42” N – Long. 012° 20’ 52.87” E**, fino al termine dell’evento, lo specchio acqueo del **bacino San Marco** e del **canale dell’Orfanello** nel Comune di Venezia, come raffigurato nell’allegato stralcio planimetrico, con una circonferenza avente raggio di **metri 150 (centocinquanta)** e centro nel punto di posizionamento dei predetti moduli, delimitato da n. 6 (sei) boe luminose di colore “giallo”, è interdetto alla navigazione, sosta, ancoraggio e a qualsiasi uso pubblico a tutte le unità navali. A partire dalle ore 23:30, lo sparo degli artifici pirotecnici sarà preceduto da un massimo di n. 6 (sei) colpi di avvertimento.

I divieti e le limitazioni di cui al presente articolo non si applicano alle unità impiegate dal soggetto organizzatore, ovvero, ai moduli galleggianti e al moto/pontone “**SPARVIERO**”, a quelle del servizio integrativo antincendio (Guardie ai Fuochi del Porto), nonché ai mezzi della Guardia Costiera, delle forze di polizia e di soccorso.

Articolo 2

(Prescrizioni per il Coordinatore per la sicurezza e per il Comandante del convoglio)

Il Coordinatore per la sicurezza (CSE) della Società istante, designato ai sensi del D.Lgs. 81/2008, ed il Comandante del convoglio, dovranno osservare le seguenti prescrizioni/condizioni, oltre a quelle dettate dalla Commissione Tecnica Territoriale Materie Esplosive con il verbale in premessa citato che qui si richiamano integralmente:

- prendere visione e/o conoscenza degli “Avvisi ai Naviganti” e dei “Bollettini Meteo” prima dell’inizio delle operazioni, ed eseguire il trasferimento in presenza di condizioni meteo marine favorevoli;
- ottenere dalla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia (041 2405745) l’autorizzazione al trasferimento del convoglio dalla Stazione Marittima (banchina Isonzo) al bacino San Marco;
- posizionare i moduli galleggianti nel “punto di sparo” e le boe di segnalazione come indicati nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza;

- accertare che, prima dell'inizio dello spettacolo pirotecnico, lo specchio acqueo di cui al "rende noto" sia sgombero da unità navali, ed attendere il nulla osta del Dirigente di P.S. a bordo della postazione di Comando avanzata;
- sospendere l'accensione dei fuochi in caso di vento superiore a **8 m/s** (15,5 nodi), di temporale o in presenza di condizioni meteo marine che non garantiscano lo sparo in sicurezza;
- eseguire la bonifica del pontone da ordigni inesplosi prima di procedere al suo trasferimento dal punto di sparo alla Stazione Marittima di Venezia (banchina Isonzo);
- procedere al trasferimento in senso inverso del pontone, solo dopo esplicita autorizzazione della Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia e con la scorta di un'unità del concessionario del servizio antincendio portuale.

Articolo 3

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n. 171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del sito *web* della Capitaneria di porto - Guardia Costiera Venezia: www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, *(data della firma digitale)*

IL PROVVEDITORE INTERREGIONALE PER LE OO. PP. DEL VENETO – TRENTINO A. A. – FRIULI V. G.	IL COMANDANTE DEL PORTO CAPO DI CIRCONDARIO MARITTIMO DI VENEZIA
Dott. Ing. Tommaso COLABUFO	p. IL COMANDANTE CA (CP) Filippo MARINI t.a. C.V. (CP) Daniele DI GUARDO

SPETTACOLO PIROTECNICO IN BACINO SAN MARCO PER IL "CAPODANNO 2025"

